



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURAZIONE IN FAVORE DELLE SOCIETA’ AMIU GENOVA S.P.A. E
AMIU BONIFICHE S.P.A.**



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
T

Sommarrio

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI	3
ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	5
ART. 6 – RINVIO ALLE LEGGI	5
ART. 7 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012	6
ART. 8 – PRIVACY	6
ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO	6
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	7
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 12 – BROKER INCARICATO	9
ART. 13 - PENALI.....	9
ART. 14 - RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALE.....	9
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 16 - FORO COMPETENTE.....	10



ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina dei contratti per l'assegnazione dei Servizi Assicurativi di Amiu Genova S.p.A. e Amiu Bonifiche S.p.A. di seguito indicati:

Lotto
1) Polizza RCT/O
2) Polizza Infortuni
3) Polizza All Risks Incendio e Elettronica
4) Polizza RC Auto
5) Polizza RC Inquinamento
6) Polizza Tutela Legale

Il contratti per i servizi di cui sopra avranno decorrenza dalle ore 24:00 del 31.10.2017 alle ore 24 del 30.06.2019.

L'esecuzione delle prestazioni potrà avvenire, per motivate ragioni d'urgenza, sotto riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente e previo apposito atto d'impegno che non costituisce, né sostituisce, in alcun modo, la formalizzazione del contratto relativo al servizio.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. la Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di 180 giorni; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore complessivo dei contratti assicurativi da stipulare sarà determinato dalla somma offerta in sede di gara in ribasso rispetto alla base d'asta per ciascun servizio, fissata in complessivi € 7.090.610,00= (€ settemilioninovantamilaseicentodieci) comprensiva di tutte le imposte e tasse suddivisa nei seguenti lotti nel modo seguente:

- Lotto 1 – Servizi Assicurativi di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera [RCT/O] – importo base d’asta €. 1.064.000,00
- Lotto 2 – Servizi Assicurativi di Infortuni – importo base d’asta €. 146.300,00
- Lotto 3 – Servizi Assicurativi All Risks Incendio ed Elettronica [Property] – importo base d’asta €. 609.710,00
- Lotto 4 – Servizi Assicurativi Responsabilità Civile Auto [RCA] – importo base d’asta €. 4.598.000,00
- Lotto 5 – Servizi Assicurativi Rc Inquinamento - importo base d’asta €. 513.000,00
- Lotto 6 – Servizi Assicurativi Tutela Legale - importo base d’asta €. 159.600,00

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Allegate al presente Capitolato Speciale vengono inserite le Schede Tecniche relative ai singoli capitoli . Le condizioni contenute nelle schede tecniche sono inderogabili ed immodificabili. Pertanto non potranno essere offerte in gara soluzioni diverse, anche se migliorative.

I contratti stipulati a seguito della presente gara potranno essere sottoposti a revisione, previo accordo tra le parti, esclusivamente in caso d’eventuali nuove normative regolamentanti la/le tipologia/e di rischio.

ART. 4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione della garanzia fideiussoria di cui alla Scheda Tecnica (di seguito, per brevità, anche “Contratto”) tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria (di seguito, per brevità, anche “Parti”), avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. nonché alla società dalla prima partecipata al 100% AMIU BONIFICHE S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria.

Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula del contratto, pertanto all’atto della stipula stessa la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e sulla specifica tecnica ad esso allegati oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni “foglio” intendendo per tale n. 4 facciate).

ART. 5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare al Committente Genova Percheggi S.p.A., una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 6 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 7 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il “codice etico” di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 8 – PRIVACY

La Compagnia di Assicurazione aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l’Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973:

L’assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all’art. 3 di detto Decreto;

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. provvederanno direttamente o tramite il broker al pagamento nei termini previsti dai singoli Capitolati Speciali D’Appalto.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. non saranno responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del committente risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il committente ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente in forma di lettera raccomandata, o mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla Committente, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 12 – BROKER INCARICATO

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

La Società riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società Assicuratrice. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto dei pagamenti del premio (come indicati al precedente art. 10), effettuato dallo stesso Broker, alla Società e sarà pari al 1,30% del premio stesso. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

ART. 13 - PENALI

Il committente effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato e nelle rispettive polizze.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste, per cause imputabili all'Impresa, il committente si riserva di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALE

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata o in coassicurazione, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (polizza) la cauzione

definitiva entro e non oltre il termine perentorio decorrente dal ricevimento a mezzo fax ed indicato nella relativa richiesta.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il committente avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.